

Dichiarazione dei Redditi 2018

NOTA su: [Detrazione Contributi Associativi](#)
[Deduzione Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR](#)
Detrazione Spese Sanitarie non Rimborsate



> Iscrizioni volontarie: Detrazione Contributi Associativi

Per l'anno 2018 "i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso operanti esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della Legge 3818/1886" - come la **CAMPA** - sono detraibili dalle imposte al 19%, fino a un importo di € 1.300,00 in base all'art. 15 co. 1, lett. i-bis del TUIR (DPR 917/86). Dal 2018 la detrazione fiscale è stata prevista nell'art. 83 co. 5 del Codice Terzo Settore. Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc).

Ai fini della detrazione fiscale occorre indicare l'importo dei **contributi associativi** versati alla **CAMPA Sms**:

- per il **mod. 730** nel quadro 'E' ONERI E SPESE nei righe 'ALTRE SPESE' con il **Cod. "22"**
- per il **mod. Redditi Persone Fisiche** nel quadro 'RP' ONERI E SPESE nei righe 'ALTRE SPESE' con il **Cod. "22"**

Vd. relative istruzioni **Cod. 22 = "Contributi associativi alle società di mutuo soccorso"**.

A dimostrazione del versamento contributivo è sufficiente presentare:

la ricevuta rilasciata dalla CAMPA se il pagamento è stato effettuato con assegno o POS presso i nostri uffici
la contabile del bonifico effettuato presso gli sportelli bancari/postali oppure on-line

Dal momento che le istruzioni sia del **Modello 730** sia del **Modello Redditi Persone Fisiche** prevedono che:

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione";

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari";

solo i Soci CAMPA che sono contribuenti possono detrarre il proprio contributo associativo.

Non sono invece detraibili i contributi specificatamente distinti versati per i familiari a carico ancorché Soci (come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate).

Inviando anche l'**attestazione dei contributi associativi versati suddivisi per ciascun associato.**

Anche se il versamento del contributo è unico per l'intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio CAMPA contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito. Dall'Area Riservata del sito web, è sempre possibile scaricare la certificazione intestata a ciascun socio contribuente.

> Adesioni collettive dipendenti aziendali. Fondo Sanitario pluriaziendale CAMPA: Deduzione Contributi Sanitari ex art. 51 TUIR

Per le coperture collettive aziendali ex art. 51 co. 2, lett. a) TUIR i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono **deducibili dal reddito imponibile fino a € 3.615,20**.

La Circ. Ag. Entrate n. 50E 12.06.02 ha chiarito che sono deducibili anche i contributi versati per il nucleo familiare anche non fiscalmente a carico. Il contributo a carico del lavoratore per sé o per coniuge e figli fiscalmente a carico o meno purché conviventi (in caso di estensione della copertura) è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla busta paga del lavoratore, e non è sottoposto a imposizione fiscale. Pertanto, il dipendente non deve fare alcun conteggio, in quanto il reddito imponibile è già stato determinato dal datore di lavoro e riportato nella CU (Certificazione Unica). Viceversa, se i contributi per i familiari o quelli dei pensionati (*sempre tramite accordo collettivo*) sono versati al Fondo CAMPA senza trattenuta dalla busta paga possono essere dedotti nella Dichiarazione dei Redditi.

I contributi eventualmente versati direttamente dai familiari fruiscono solo della detrazione fiscale dalle imposte al 19% fino a € 1.300,00.

Detrazione Spese Sanitarie non Rimborsate

> Iscrizioni volontarie

Inviando poi l'**Estratto Conto delle Erogazioni Sanitarie** riconosciute dalla **CAMPA** per spese sostenute nell'anno 2018, utile ai fini del **calcolo delle spese sanitarie non rimborsate** da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Dal momento che i contributi associativi versati dai Soci alla **CAMPA** fino al massimale di € 1.300,00 sono detraibili al 19% dalle imposte, sono detraibili solo le spese sanitarie sostenute **e non rimborsate**, con la franchigia di € 129,11.

Viceversa, per i familiari fiscalmente per carico a cui non spetta la detrazione dei contributi associativi, le spese sanitarie sostenute si ritengono rimaste a carico del contribuente che può portarle in detrazione ancorché rimborsate.



CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DETRAIBILE = SI DETRAE SOLO LA QUOTA DI SPESA NON RIMBORSATA
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO NON DETRAIBILE = SI DETRAE L'INTERA SPESA SANITARIA ANCHE SE RIMBORSATA

Da alcuni anni è in vigore il servizio Modello precompilato in cui tramite il Sistema Tessera Sanitaria confluiscono all'Agenzia delle Entrate tutte le spese sanitarie e i rimborsi riconosciuti. **CAMPA** deve comunicare all'Agenzia delle Entrate i contributi associativi versati, tutti i rimborsi e le spese sanitarie assunte in forma diretta relativamente anche ai Soci ad adesione volontaria.

Per facilitare questo calcolo, l'**Estratto Conto** riporta per ciascun assistito: gli importi richiesti e quelli riconosciuti dalla **CAMPA in forma indiretta** (rimborso di fatture sostenute dagli associati) e il totale dell'importo delle erogazioni sanitarie **in forma diretta** (prestazioni eseguite dagli associati presso le strutture sanitarie convenzionate i cui oneri sono assunti direttamente dalla **CAMPA**).

E a titolo informativo: le **diarie** in caso di ricoveri eseguiti, senza oneri, a carico del SSN (previste per Ass. Più, Oro e altre speciali).

Come calcolare la spesa sanitaria detraibile



Dalle fatture e ricevute originali di spese mediche sostenute, viene sottratta la somma liquidata dalla **CAMPA in forma indiretta o assunta in forma diretta** (escludendo gli importi per eventuali diarie) e si ricava così la spesa sanitaria detraibile.

*Esempio: Somma spesa € 450,00 - Somma liquidata € 275,00
differenza = € 175,00 (- franchigia € 129,11) = spesa sanitaria da portare in detrazione.*

Attenzione

L'importo delle diarie non va sottratto in quanto non rappresentano rimborso di spese sanitarie sostenute. In caso di assistenza in forma diretta con quota di compartecipazione alla spesa, ad es. per un ricovero il cui costo totale sia stato di € 10.000 e vi sia stata una quota di € 3.000 a Vostro carico, solo quest'ultima è la parte di spesa sanitaria rimasta a carico, e quindi solo questa sarà detraibile. Il Sistema Tessera Sanitaria e l'Anagrafe Tributaria impone di seguire il criterio di cassa, mentre l'Estratto Conto **CAMPA** segue il criterio di competenza. Il modello pre-compilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad esempio i rimborsi per spese sanitarie 2018 e liquidati nel 2019 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.

> Adesioni collettive dipendenti aziendali. Fondo Sanitario pluriaziendale **CAMPA**

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria - 730 precompilato.

In qualità di soggetto iscritto all'Anagrafe Fondi Sanitari, la **CAMPA - Sezione Fondo Sanitario** - nel rispetto della normativa vigente (art. 78 comma 25-bis, L. n. 413/91), ha trasmesso all'Anagrafe Tributaria tutti gli importi relativi ai rimborsi delle spese sanitarie sostenute dai propri iscritti per effetto di contributi versati ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett.a) del TUIR, nonché quelli delle spese assunte in forma diretta presso le strutture sanitarie convenzionate. Scopo del provvedimento è quello di incrociare i dati delle spese sanitarie per predisporre i 730 precompilati ed evitare che possano essere portate in detrazione spese sanitarie oggetto di rimborso per effetto di coperture sanitarie i cui contributi beneficiano della deducibilità fiscale. L'Anagrafe Tributaria ha richiesto i dati delle spese rimborsate (secondo il criterio di cassa) entro l'anno 2018. La presente dichiarazione è maggiormente aggiornata contenendo pressoché tutti i dati di competenza 2018 consentendo così di correggere i dati del 730 precompilato.

Sperando che queste indicazioni siano abbastanza chiare, siamo in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.